

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **45**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUZIO, ORTOLANO, PISTONE, NESI, MAURA COSSUTTA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla vicenda dell'ACNA di Cengio

Presentata il 30 luglio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella XII legislatura venne istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende dell'ACNA di Cengio, ma l'anticipata fine della legislatura impedì, di fatto, la discussione in Assemblea delle risultanze a cui era pervenuta. In data 5 aprile 1996 veniva rimessa una proposta di relazione sull'attività svolta dalla stessa Commissione che non poté essere ratificata. Il Presidente della Commissione, peraltro, denunciava due elementi di carattere generale emersi da quel lavoro: il primo è l'inadeguatezza, dal punto di vista giudiziario, delle sanzioni da irrogare di fronte a reati di natura ambientale. Tali reati, infatti, sono sanzionati a livello amministrativo ed hanno quindi un termine di prescrizione estre-

mamente breve, per cui è possibile (in termini generali, ma abbiamo constatato come ciò possa essere avvenuto nell'ambito dell'oggetto dell'indagine) che un'azienda contravvenga a determinate prescrizioni e, cambiando velocemente i propri responsabili, ottenga una sorta di impunità; elemento, questo, di riflessione per intervenire in modo più efficace al fine di introdurre strumenti seri per la sanzione dei reati di natura ambientale.

Il secondo aspetto è rappresentato da una complessa carenza relativamente alla tutela ambientale che, per quanto abbia ricevuto negli ultimi anni grande attenzione da parte del Parlamento, resta una materia ancora non ben definita rispetto alle esigenze ed anche ai controlli che gli

enti preposti devono effettuare. Si assiste, per così dire, ad uno « spezzettamento » di responsabilità di controllo e vi è una serie di questioni istituzionali ancora irrisolte, da cui consegue di fatto l'impossibilità di tutelare e garantire realmente la qualità dell'ambiente. Si tratta di due questioni di carattere generale nelle quali ci siamo imbattuti e che credo debbano trovare un'adequata risposta dal Parlamento.

Venivano altresì allegate alla relazione ulteriori considerazioni tecniche da parte di consulenti che così concludevano: « (...) risulta indispensabile ed indifferibile intervenire globalmente sulla vicenda dell'ACNA di Cengio onde essere in condizione di portarla ad una soluzione efficace ed equilibrata prima che possano maturare nuove situazioni capaci di aggravare gli impatti ambientali e le situazioni di rischio lamentate che potrebbero aggravarsi e/o estendersi ad aree più vaste ».

Di seguito vengono riportati una serie di interventi suggeriti alla Commissione parlamentare, che sono elencati per l'importanza e per la tempestività con cui possono essere messi in atto:

1) attivare presso il Ministero dell'ambiente la procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) per l'intera bonifica dello stabilimento di Cengio, prevedendo anche le opere ed i presidi che verranno richiesti dalla Commissione parlamentare;

2) costituire un organo di controllo comprendente esperti di fiducia delle due regioni nonché dei principali e più rappresentativi enti ed associazioni interessati a cui sottoporre programmi, pianificazioni — tecniche ed economiche — progettazioni e controlli inerenti la realizzazione e/o la fornitura di opere, lavori e forniture necessari a conseguire la compatibilità ambientale dell'intero insediamento dell'ACNA di Cengio, nonché a verificare la loro idoneità nel corso dell'esercizio;

3) l'esistenza di un rischio idraulico oggettivamente molto elevato, se si confronta il tempo di ritorno di una piena del Bormida con l'attuale uso del territorio inondabile, rende urgente ed indifferibile

almeno la messa in sicurezza ed il contemporaneo inizio dello smaltimento dei rifiuti interrati, di quelli accumulati nei *lagoon* e di quelli disseminati in diverse aree dello stabilimento;

4) la concessione di prelievo d'acqua dal Bormida di cui goda l'ACNA risulta non più giustificata dalle moderne tecnologie produttive e dagli impegni che ha preso l'azienda, per cui va sostituita con altra che consenta un prelievo non superiore ai 250 metri cubi per ettaro;

5) far accertare, esaustivamente e nel dettaglio, i valori di permeabilità della conformazione marnosa posta alla base dello stabilimento di Cengio nonché le caratteristiche del sistema di contenimento del percolato circolante nel sottosuolo, con studi geotecnici che consentano di escludere la possibilità che attraverso di essi — conformazione marnosa e sistema di contenimento — i percolati raggiungano per via diretta o indiretta il reticolo superficiale o la circolazione sotterranea;

6) far caratterizzare, esaustivamente e nel dettaglio, con studi chimico-fisico-biologici, i rifiuti interrati nell'area dello stabilimento. Per i punti 5) e 6) i saggi per numero ed ubicazione devono essere tali da rendere le indagini statisticamente significative al di là di ogni ragionevole dubbio. La loro esecuzione inoltre deve essere affidata ad un gruppo di tecnici che collegialmente rivesta la fiducia di entrambe le parti che, purtroppo, si trovano ora contrapposte sulla vicenda;

7) deve essere anche attivata una indagine obiettiva, dettagliata ed approfondita che consenta di valutare le quantità e le caratteristiche degli altri rifiuti presenti nello stabilimento;

8) il Re-Sol sostanzialmente appare il sistema più opportuno per smaltire il contenuto dei *lagoon* in virtù della drasticità e della latitudine di impiego, peculiarità entrambe di questa metodologia di intervento per cui condivide la scelta di base fatta dall'ACNA;

9) l'impianto realizzato dalla Lurgi ed in gran parte già montato nello stabilimento di Cengio deve essere però modificato nella unità combustione e, forse, in quella depurazione fumi. L'unità combustione non è stata, infatti, progettata, vi è stato solo un dimensionamento dei volumi della camera di combustione, suddivisa in due spazi, a partire da risultati sperimentali ottenuti sottoponendo campioni dei rifiuti ACNA a combustione in un impianto pilota. Una pratica del genere — per le considerazioni tecniche integrative in precedenza esposte — non è assolutamente lecita nel caso di processi così complessi ed integrati come quelli che si svolgono in una combustione termica condotta in fasi eterogenee. Tramite una modellizzazione si sarebbero dovute e, a parere dei proponenti, si dovranno progettare i due reattori termici in cui la specifica normativa italiana prescrive debba avvenire la combustione di rifiuti speciali: la camera di combustione e la camera di post-combustione. Si sarà in grado così di definire forma, dimensioni e caratteristiche delle camere e degli accessori nonché se ne potranno precisare i parametri operativi ottimizzandoli onde ottenere le migliori e più affidabili rese in termini di concentrazioni di inquinanti prodotti. L'unità depurazione fumi potrebbe dover essere integrata almeno con un impianto SCR, apparecchiatura di rimozione catalitica selettiva degli ossidi di azoto, nella eventualità che i risultati della modellizzazione integrati dai decrementi di produzione degli NO* attendibili dall'utilizzazione di un SNCR, apparecchiatura di rimozione catalitica selettiva degli ossidi di azoto, non dessero i prevedibili risultati;

10) a proposito del precedente punto, è giunta inattesa la risoluzione contenuta nella bozza di parere che il Ministero dell'ambiente ha licenziato con cui si accettano i limiti alle emissioni del Re-Sol così come proposti dall'ACNA; il limite all'emissione dell'NO* deve essere portato a 80 mg/Nmetri cubi per allinearsi ai più contenuti limiti stabiliti dagli organi di controllo di altri Paesi dell'Unione europea e come è possibile nel caso in esame con

la sola applicazione della migliore tecnologia disponibile economicamente accettabile. Lo stesso Ministero dell'ambiente, d'altra parte, in diverse situazioni, tecnicamente più complesse ed ambientalmente meno critiche, ha prescritto per gli NO* limiti decisamente più severi di quelli prescritti nel caso di esame;

11) sottoporre all'approvazione dell'organo di controllo, di cui al punto 2, il progetto di un sistema di monitoraggio della qualità delle varie componenti ambientali in condizione di rilevare l'impatto attribuibile allo stabilimento considerando anche il contributo dovuto all'impianto Re-Sol così come dopo le eventuali modifiche richieste dalla Commissione parlamentare;

12) individuare soluzioni di messa in sicurezza provvisoria e di successiva bonifica dell'area sottostante l'intero stabilimento dell'ACNA di Cengio da sottoporre all'esame dell'organo di controllo di cui al punto 2;

13) nella eventualità che fosse stata accertata la completa impermeabilità della conformazione marnosa posta a base del sedime dello stabilimento ACNA, sottoporre all'approvazione dell'organo di controllo di cui al punto 2 il progetto di difesa dell'area dello stabilimento da onde di piena del Bormida con un tempo di ritorno pari ad almeno 200 anni. Tale opera dovrebbe risultare impermeabile in maniera da contenere la fuoriuscita del percolato;

14) è indubitato che per quasi 120 anni le diverse proprietà che si sono succedute nella gestione dell'ACNA hanno inquinato pesantemente l'ambiente circostante allo stabilimento di Cengio, anche con composti molto pericolosi, facendo degradare l'ambiente, ed hanno altresì condizionato lo sviluppo dell'intera Val Bormida appropriandosi praticamente dell'intera risorsa idrica disponibile, cosa che, in particolare nel passato, rendeva difficile buona parte delle attività economiche.

Ciò nonostante viene comunque fatto di chiedersi se è possibile che l'ACNA prov-

veda alla salvaguardia del posto di lavoro degli attuali addetti e, contemporaneamente, al ripristino della situazione di « naturalità » dell'ambiente e del territorio circostante al suo insediamento esclusivamente con le proprie forze.

Purtroppo ancora oggi insistono resistenze, reticenze e tentativi per rimettere in discussione perfino le conclusioni della VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati e della Commissione mista tecnico-scientifica nominata con decreto del Ministro dell'ambiente il 28 marzo 1997, dilatando tempi e modalità per lo smaltimento dei rifiuti liquidi stoccati attraverso una scelta alternativa al Re-Sol la cui valutazione di impatto ambientale è

risultata e a tutt'oggi appare chiara e va denunciata la mancata adozione delle misure necessarie alla bonifica dei siti inquinanti. Per questo è necessario continuare e concludere attraverso l'istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare il lavoro e l'impegno della Commissione istituita nella XII legislatura con il chiaro obiettivo di definire una volta per tutte responsabilità e azioni che possano e debbano coerentemente portare all'accertamento di responsabilità ed ad una seria azione di bonifica dei siti inquinati con risorse allo scopo predisposte dallo Stato ma soprattutto con il concorso di chi ha prodotto consapevolmente l'inquinamento della Val Bormida.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) accertare lo stato di attuazione dei programmi di bonifica del sito ACNA di Cengio e delle soluzioni tecnologiche proposte e allo studio;

b) prendere cognizione delle certificazioni assunte dalle regioni interessate, con particolare riferimento al Piemonte e alla Liguria, per la destinazione e la valorizzazione della Val Bormida;

c) acquisire e valutare le risultanze di studi condotti sulla salute pubblica nella Val Bormida;

d) proporre le opportune iniziative di ordine amministrativo e legislativo al fine di promuovere uno sviluppo della zona interessata compatibile con la difesa dell'ambiente e della salute pubblica;

e) accertare le linee di politica aziendale dell'azionista di riferimento nella società ACNA negli ultimi trenta anni e valutare eventuali oneri per il bilancio pubblico;

f) accertare eventuali responsabilità in ordine all'occultamento della presenza di composti tossico-nocivi.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

ART. 3.

1. La Commissione nomina a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori, il suo Presidente, due vicepresidenti e due segretari, con votazione a scrutinio segreto.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

ART. 5.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

ART. 6.

1. La Commissione adotta un proprio regolamento e può, di volta in volta, dichiarare di non procedere in seduta pubblica.

ART. 7.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della legislatura e presenta alla Camera dei deputati una relazione conclusiva.

2. La Commissione presenta ogni tre mesi alla Camera dei deputati una relazione sui risultati degli accertamenti effettuati.

ART. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.